

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **CIPPELLINI, TANSINI e CELIDONIO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 GIUGNO 1969

Estensione della proroga di cui alla legge 2 febbraio 1968, n. 53, ai concessionari di piccole derivazioni d'acqua pubblica sottesa da maggiori impianti

ONOREVOLI SENATORI. — Con la legge 2 febbraio 1968, n. 53, è stata concessa una ulteriore proroga di quindici anni (la prima risale al 1952) della durata delle utenze di acque pubbliche per piccole derivazioni. Ciò per evitare che le imprese artigiane ed industriali che usufruiscono delle utenze di acque pubbliche per piccole derivazioni, con cui producono energia motrice a prezzo ridotto, venissero private di tale beneficio.

Nella legge, però, non è stata fatta menzione delle utenze di acque pubbliche per piccole derivazioni sottese da maggiori impianti, i concessionari delle quali hanno diritto alla fornitura di energia elettrica ad un prezzo di molto inferiore a quello ordinariamente applicato. Tale diritto, che permette ad una vasta serie di piccole aziende

(opifici, mulini, fucine, segherie, eccetera) di ricevere energia motrice ad un costo inferiore, deriva dagli articoli 45 e 46, lettera c), del testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775, ed è fissato in trenta anni, salvo il disposto dell'articolo 23 del medesimo testo unico, che prevede termini diversi da stabilirsi nel contratto di concessione.

Orbene, con il presente disegno di legge si chiede che, analogamente a quanto disposto con la legge 2 febbraio 1968, n. 53, a favore delle utenze di acque pubbliche per piccole derivazioni, sia concessa, all'atto della scadenza, una proroga di quindici anni del beneficio della fornitura di energia elettrica a prezzo agevolato ai concessionari di piccole derivazioni d'acqua pubblica sottesa da maggiori impianti.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Ai concessionari di piccole derivazioni d'acqua pubblica sottesa da maggiori impianti, i quali ricevono energia motrice a prezzo agevolato a norma degli articoli 45 e 46, lettera c) del testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775, è accordata, all'atto della scadenza del contratto di concessione, una proroga di anni quindici del contratto medesimo.